

Il Crime and Courts Act consolida l'indipendenza dei giudici inglesi

di **Alessandro E. Basilico** - Dottore di ricerca in Diritto costituzionale [□]

SOMMARIO: *Introduzione. – 1. La progressiva emancipazione del giudiziario dagli altri poteri: l'istituzione della Supreme Court. – 2. Il Crime and Courts Act: procedimento seguito e ragioni della riforma. – 3. Il nuovo procedimento di nomina della Supreme Court. – 4. Il nuovo procedimento di nomina degli altri giudici. – 5. Le misure per incentivare la «diversity» nella magistratura. – Osservazioni conclusive.*

Introduzione.

Il *Crime and Courts Act* [2013],¹ legge approvata dal Parlamento inglese il 25 aprile scorso, aggiunge un ulteriore tassello alla riforma volta a marcare l'indipendenza del potere giudiziario dagli altri organi e poteri dello Stato, iniziata con il *Constitutional Reform Act* [2005]² e proseguita con il *Tribunals, Courts and Enforcement Act* [2007].³

Se l'oggetto della prima parte della legge in commento è l'istituzione e il funzionamento della *National Crime Agency*, un'autorità investigativa (paragonata dai media alla statunitense FBI),⁴ la seconda parte modifica i criteri di nomina dei giudici, compresi quelli della *Supreme Court*,

[□] Contributo scritto nel periodo di godimento di assegno di ricerca post-dottorale elargito dalla Fondazione Fratelli Confalonieri.

¹ Disponibile al sito <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/contents/enacted>. Per un commento al disegno di legge, si v. *Crime and Courts Bill: A Brief Update*, in www.ukscblog.com.

² Disponibile al sito <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents>.

³ Disponibile al sito <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/15/contents>.

⁴ P. JOHNSTON, *The National Crime Agency: Does Britain need an FBI?*, in "The Telegraph", 7 ottobre 2013, disponibile al sito www.telegraph.co.uk.

ridimensionando notevolmente il potere prima attribuito al *Lord Chancellor*, e racchiude misure volte a favorire il pluralismo (di genere, etnico, ma non solo) in seno alla magistratura.

1. La progressiva emancipazione del giudiziario dagli altri poteri: l'istituzione della *Supreme Court*.

La distinzione del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato nel Regno Unito non è mai stata netta come negli ordinamenti continentali:⁵ basti pensare al fatto che le Corti derivano direttamente dalla *curia regis* e hanno rappresentato un potente strumento dei sovrani normanni per l'unificazione giuridica del regno.⁶

Con il passare dei secoli, i giudici hanno consolidato il loro prestigio e conquistato indipendenza dal monarca. L'indipendenza, però, si fondava essenzialmente su convenzioni costituzionali – oltre che sull'*Act of Settlement* [1701] che ha sancito l'inaffidabilità dei magistrati e garantito loro un salario minimo – e, soprattutto, era garantita sul piano funzionale ma non su quello istituzionale.⁷

Infatti, da un lato la funzione giurisdizionale era esercitata anche dai due organi del potere legislativo, la *House of Commons*⁸ e soprattutto la *House of Lords*, al cui interno vi era un *Appellate Committee* che giudicava in ultima istanza sulle impugnazioni delle sentenze delle Corti d'appello (e in alcuni casi delle *High Courts*).

Dall'altro il *Lord Chancellor*, membro del governo e titolare del dicastero della giustizia (oltre che *speaker* della *House of Lords*), presiedeva l'*Appellate Committee* e selezionava gli aspiranti giudici, che venivano poi nominati dalla Corona su proposta del Primo ministro.

⁵ In tal senso, si v. N. PARPWRTH, *Constitutional and Administrative Law*, Oxford 2012, pp. 20 e ss.. Sulla separazione dei poteri si v., tra tanti, G. SILVESTRI, voce *Poteri dello Stato (divisione dei)*, in Enc. dir.; M. NIGRO, *Lineamenti generali*, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna 1997, pp. 7 e ss..

⁶ G. CARVALE, *Giustizia e politica in Inghilterra*, in "Democrazia e diritto", 2011, pp. 277 e ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2007, pp. 205 e ss..

⁷ D. WHOODHOUSE, *The Constitutional Reform Act 2005. Defending judicial independence, the English Way*, in "International Journal of Constitutional Law", pp. 153 e ss.. Sulla distinzione tra indipendenza funzionale e istituzionale si v., tra tanti, N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna 2011, pp. 65 e ss..

⁸ La *House of Commons* ha svolto una funzione giurisdizionale sino al 1399.

Il fatto che una singola persona fosse tanto a capo del potere giudiziario, quanto componente del governo non destava preoccupazioni e anzi si riteneva che in questo modo la magistratura fosse meglio protetta dall'adozione di norme o provvedimenti che ne ledessero l'indipendenza funzionale.⁹

In seguito, il rispetto della Convenzione europea, recepita e resa immediatamente applicabile nell'ordinamento inglese dallo *Human Rights Act* [1998], ha indotto a rimeditare l'intero sistema.

Secondo la Corte di Strasburgo, i requisiti d'indipendenza e imparzialità del giudice sanciti dall'art. 6, par. 1, CEDU, debbono essere apprezzati sotto un duplice profilo, soggettivo e uno oggettivo. Nel primo senso consistono nell'assenza di un pregiudizio rispetto alla causa in capo a chi è chiamato a deciderla; nel secondo senso comportano che, anche sul piano dell'apparenza, il giudice non dia adito a dubbi circa l'assenza di pregiudizi rispetto alla controversia.¹⁰

Proprio quest'ultima accezione dei requisiti posti dall'art. 6, par. 1, CEDU aveva indotto la Corte europea a condannare il Regno Unito a causa della commistione di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) esercitate dal Balivo dell'isola di Guernsey.¹¹

Con questi stessi criteri contrastava anche l'ambigua posizione del *Lord Chancellor* – la cui effettiva capacità di proteggere l'indipendenza della magistratura peraltro era stata messa in dubbio anche in patria¹² – e della *House of Lords*.¹³

⁹ D. WOODHOUSE, *The Constitutional Reform Act*, p. 159, nonché più diffusamente in ID., *The Office of Lord Chancellor*, Oxford 2001. L'Autrice mette comunque in luce come, negli ultimi decenni, la capacità del *Lord Chancellor* di tutelare adeguatamente l'indipendenza della magistratura contro provvedimenti governativi e contro attacchi dei media è stata messa fortemente in dubbio. Anche le molteplici funzioni del *Lord Chancellor* affondavano le loro radici nella storia inglese: al Cancelliere del Re si rivolgevano i sudditi quando non riuscivano a ottenere giustizia di fronte alle Corti e si sviluppò così la sua giurisdizione, detta di *equity* e contrapposta a quella di *common law* dei tribunali (sul punto si v. G. CARVALE, *Giustizia e politica*, p. 279; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto*, pp. 373 e ss.).

¹⁰ Si v., per esempio, Corte EDU, GC, sent. 28 maggio 2002, *Stafford c. Regno Unito*, pt. 70 e ss. (sul ruolo del Segretario di Stato nella decisione di rilascio dei condannati all'ergastolo) e Corte EDU, sez. III, sent. 26 febbraio 2002, *Morris c. Regno Unito*, pt. 58 e ss. (sulla composizione delle Corti marziali).

¹¹ Corte EDU, sez. III, sent. 8 febbraio 2000, *McGonnell c. Regno Unito*, pt. 46 e ss..

¹² Si v. il documento della Commissione per gli affari costituzionali della *House of Lords* dal titolo *Relations between the executive, the judiciary and the Parliament*, 2007, disponibile al sito www.publications.parliament.uk.

¹³ In tal senso si v. R. SMITH, *Constitutional Reform, the Lord Chancellor and Human Rights: The Battle of Form and Substance*, in "Journal of Law and Society", n. 1/2005, pp. 187 e ss..

Una maggior distinzione del potere giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato è stata quindi operata, inizialmente, mediante il *Constitutional Reform Act* [2005], con il quale l'esercizio della funzione giurisdizionale in ultima istanza è stata trasferita dalla *House of Lords* a un nuovo organo, la *Supreme Court*.

Ne facevano parte, inizialmente, gli stessi *Law Lords* che componevano l'*Appellate Committee* della *House of Lords*,¹⁴ mentre per il futuro la legge stabiliva che i nuovi *Justices* dovevano essere scelti da una commissione tra persone che avessero ricoperto incarichi giudiziali di alto livello per almeno due anni o avessero esercitato la professione di avvocato dinanzi alle giurisdizioni superiori per almeno quindici anni.¹⁵

Per quanto riguarda le altre Corti, la legge sottraeva al *Lord Chancellor* il ruolo di organo posto a capo dell'ordinamento giudiziario, il quale veniva affidato al *Lord Chief Justice*, Presidente della *Court of Appeal*, e affidava la scelta dei giudici a un'apposita *Judicial Appointment Commission*.

Se in questo modo gli organi del potere giudiziario venivano emancipati, sul piano istituzionale, da quelli del potere legislativo e di quello esecutivo, il governo esercitava ancora, tramite il *Lord Chancellor*, un ruolo cruciale nel procedimento di nomina dei suoi componenti.

Infatti, il Ministro della giustizia poteva indicare delle linee guida da seguire nella scelta dei giudici¹⁶ e soprattutto vantava un sostanziale potere di veto sulla designazione (potendo rigettarla o invitare la commissione a reconsiderarla),¹⁷ appena mitigato dall'obbligo di motivazione.¹⁸

¹⁴ Section 21, lett. a), del *Constitutional Reform Act* [2005].

¹⁵ Section 22 del *Constitutional Reform Act* [2005].

¹⁶ Section 25 del *Constitutional Reform Act* [2005].

¹⁷ Section 26 del *Constitutional Reform Act* [2005]. Se la commissione era stata invitata a reconsiderare la nomina e sceglieva di confermarla, il *Lord Chancellor* poteva avallarla o bocciarla. Se era stata chiamata a fornire un nuovo nome, il *Lord Chancellor* poteva inoltrarlo al Primo ministro o chiedere che fosse reconsiderato. Nel caso in cui la commissione era costretta a riunirsi una terza volta per reconsiderare la nomina o indicare un nuovo nome, il *Lord Chancellor* non poteva che avallare la terza decisione, salvo che nel caso in cui la commissione avesse cambiato nominativo dopo essere stata invitata a reconsiderarlo: in questo caso il *Lord Chancellor* poteva preferire il primo nome rispetto al secondo.

¹⁸ La section 27 del *Constitutional Reform Act* [2005] precisava che il *Lord Chancellor* poteva rigettare una nomina solo quando non ritenesse la persona scelta adatta al ruolo; poteva chiedere di reconsiderarla, oltre che per lo stesso motivo per cui poteva rigettarla, perché vi era un candidato più meritevole o perché il giurista designato non aveva una

Insomma, gli elementi di continuità con il passato erano ancora molti, anche se non si può sottovalutare come l'emancipazione del supremo organo giudiziario dagli organi del potere legislativo e la limitazione dei poteri di nomina del *Lord Chancellor* rappresentassero per l'ordinamento inglese una vera e propria rivoluzione.¹⁹

Aperta la breccia nel sistema tradizionale, l'orientamento riformatore è proseguito con il *Tribunals, Courts and Enforcement Act* [2007], mediante il quale le garanzie d'indipendenza funzionale dal governo e il procedimento di nomina previsto per i membri delle *Courts* sono stati estesi anche ai *Tribunals*, organi cui è devoluto il contenzioso amministrativo.²⁰

Questa legge, inoltre, ha modificato i requisiti di nomina dei titolari di un incarico giudiziario, consistenti nell'esercizio della professione forense o di funzioni giurisdizionali per un numero di anni variabile a seconda dell'importanza dell'organo giudicante.²¹

2. Il *Crime and Courts Act*: procedimento seguito e ragioni della riforma.

comprovata conoscenza del diritto dei vari Paesi che compongono il Regno Unito. La decisione del *Lord Chancellor*, per quanto soggetta a un obbligo di motivazione, non era sindacabile. Lo stesso Primo ministro, qualora non fosse convinto della designazione, poteva rifiutarsi di trasmetterla alla Corona per la nomina.

¹⁹ In tal senso, si v. anche N. PARPORTH, *Constitutional*, p. 31; LORD PHILLIPS OF WORTH MATRAVERS, *Constitutional Reform: One Year On*, disponibile al sito www.judiciary.gov.uk; LADY HALE OF RICHMOND, *The Supreme Court in the UK Constitution*, disponibile al sito www.supremecourt.gov.uk; nella dottrina italiana si v. A. TORRE, *La Corte suprema del Regno Unito: la nuova forma di una vecchia idea*, in "Giornale di storia costituzionale", 2006, pp. 259 e ss.; A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a "dimostrare" l'indipendenza del potere giudiziario*, in "Rivista AIC", n. 0 del 2010, pp. 4 e ss..

²⁰ I *Tribunals* erano organi amministrativi che svolgevano funzioni contenziose, decidendo sui ricorsi presentati avverso atti amministrativi in determinate materie (tasse, immigrazione) e talvolta risolvendo controversie tra privati (come nel caso degli *Employment Tribunals*). Con questo *Act* sono stati ricondotti a tutti gli effetti nel potere giudiziario. Sui *Tribunals* si v. P. CANE, *Administrative Tribunals and Adjudication*, Oxford 2009, e, nella dottrina italiana, E. BALBONI, *Amministrazione giustiziale*, Padova 1986.

²¹ Possono essere nominati *Circuit Judge*, *District Judge* o *Tribunal Judge* coloro che hanno svolto la funzione di *solicitor* (consulente legale) per almeno due anni; per presentare domanda come giudice della *High Court* occorre avere svolto la funzione di *barrister* (avvocato) per almeno cinque anni; i membri della *Court of Appeal* sono scelti tra i giudici della *High Court* e gli avvocati con almeno sette anni di esperienza.

Il *Crime and Court Act* [2013], oggetto di questo commento, ha modificato il procedimento di nomina dei giudici e, in particolare, dei componenti della *Supreme Court* inglese, ridimensionando fortemente i poteri prima attribuiti al *Lord Chancellor*.

Nel presentare alle Camere questo progetto di riforma il governo ha cercato anche di aumentare l'indipendenza e la responsabilità del potere giudiziario, mediante istituti che nel tempo dovrebbero favorire un più ampio accesso alla magistratura, rendendola maggiormente rappresentativo della società che è chiamata servire.²²

Da un punto di vista procedurale, il Ministro della giustizia ha fatto precedere la presentazione del disegno di legge in Parlamento da una consultazione pubblica *on-line* sulla bozza, alla quale hanno risposto quasi cento tra associazioni, magistrati, avvocati, docenti universitari, semplici cittadini.

Gli interventi hanno messo in luce come l'obiettivo di sottrarre all'esecutivo il controllo sulla nomina di parte dei giudici destasse in parte della società inglese il timore di un potere giudiziario autoreferenziale e irresponsabile dinanzi al Parlamento.

Il Governo ha quindi pubblicato sul proprio sito sia la bozza iniziale, sia i commenti pervenuti, sia infine una propria replica, nella quale si è confrontato con le osservazioni dei cittadini, spiegando le ragioni delle proprie decisioni e in particolare cercando di rassicurare i critici, affermando che il *Lord Chancellor* sarebbe comunque rimasto responsabile dinanzi alle Camere per il funzionamento del sistema di nomina nel suo complesso e che la forte e importante presenza di membri «laici» nelle commissioni chiamate a selezionare i magistrati avrebbe costituito un valido antidoto ai rischi di autoreferenzialità delle Corti.

È interessante notare come il governo inglese abbia ritenuto necessario sollecitare la partecipazione dei cittadini, sottoponendo alla loro attenzione il disegno di legge mediante una procedura di *notice-and-comment*.²³ La circostanza è significativa in quanto il ricorso a istituti di partecipazione anche da parte di organi pur democraticamente legittimati può essere una risposta a

²² Si veda il documento del Ministero della giustizia intitolato *Appointments and Diversity. A Judiciary for the 21st Century*, disponibile al sito <https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/judicial-appointments-cp19-2011>.

²³ Questa procedura ricorda quella utilizzata dalle Autorità indipendenti prima di adottare un atto normativo (sul punto si veda, tra tutti, M. RAMAJOLI, *Procedimento regolatorio e partecipazione*, in www.giust-amm.it) e, di recente, è stata adottata anche dal Governo italiano con riferimento al progetto di riformare alcune parti della Costituzione (per la quale si veda il *Rapporto finale* disponibile al sito www.partecipa.gov.it).

quella «sfida» della democrazia contemporanea costituita dall'eterna ricerca di un equilibrio tra pluralismo e unità²⁴ e insieme di riscoprire il momento dialettico e il confronto come elementi caratterizzanti una buona democrazia rappresentativa.²⁵

3. Il nuovo procedimento di nomina della *Supreme Court*.

La riforma delle modalità di nomina dei membri della *Supreme Court* e degli altri giudici è operata principalmente mediante la modifica di diverse disposizioni del *Constitutional Reform Act* [2005] e di altre leggi. Gli interventi non sono disposti direttamente dal testo del *Crime and Courts Act* [2013], ma dallo *schedule* 13 allegato alla legge.

Per quanto riguarda i membri della *Supreme Court*, l'*Act* definisce con maggior precisione la composizione della commissione chiamata a operare la selezione: i componenti devono essere almeno cinque e comunque in numero dispari; tra questi devono esserci almeno un giudice della *Supreme Court* in carica, un membro della *Judicial Appointments Commission* (l'organo incaricato di designare i magistrati di tutte le Corti), un membro del *Judicial Appointments Board for Scotland* e uno della *Northern Ireland Judicial Appointments Commission* (i due organi equivalenti, rispettivamente, di Scozia e Irlanda del Nord) nonché un «laico», che presiede la commissione quando questa si riunisce per la scelta del Presidente della Corte.²⁶ La legge definisce «laico» una persona che non ha mai ricoperto incarichi giudiziari, né esercitato la professione forense.

L'*Act* non determina le modalità di funzionamento della commissione, affidandone la disciplina a un regolamento adottato dal *Lord Chancellor* d'intesa con il «*senior judge*» della *Supreme Court* (il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente o, infine, il giudice più anziano).²⁷

²⁴ La sfida è ben messa in luce da G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, p. 60.

²⁵ N. URBINATI, *Democrazia rappresentativa*, Roma 2010, pp. 231 e ss..

²⁶ *Section 20* del *Crime and Courts Act* [2013], il quale rinvia, recependolo, allo *schedule* 13 annesso alla legge. Lo *schedule* precisa che più requisiti possono essere posseduti da un singolo membro della commissione.

²⁷ Il *Lord Chancellor*, prima di adottare il regolamento, deve consultare il Primo ministro scozzese e quello gallese, la *Judicial Appointments Commission* dell'Irlanda del Nord, il *Lord Chief Justice* (che presiede la *Court of Appeal* ed è posto a capo dell'intero ordinamento giudiziario) d'Inghilterra e Galles, il *Lord Chief Justice* dell'Irlanda del Nord, e il Presidente della *Court of Session* (la Corte di più alto grado) scozzese.

Oltre che dalla necessaria intesa con un membro della Corte, l'influenza del *Lord Chancellor* sulla nomina è ridimensionata anche dal fatto che la legge stabilisce che il regolamento attuativo *può* (e non più *deve*) assegnare al Ministro della giustizia il potere di chiedere alla commissione di riconsiderare il nominativo designato o di rigettarlo e che il suo potere di emanare linee guida per la selezione è ora limitato dall'obbligo di consultare il «*senior judge*» e soprattutto di sottoporre la bozza all'approvazione di entrambe le Camere.

4. Il nuovo procedimento di nomina degli altri giudici.

Insieme alla procedura di nomina dei giudici della *Supreme Court*, la legge in commento modifica anche il procedimento di designazione di tutti i titolari di un incarico giudiziario.

In particolare, il *Crime and Courts Act* [2013] sottrae al *Lord Chancellor* la nomina dei titolari degli uffici giudiziari inferiori alla *High Court*, affidandola al *Lord Chief Justice*. È da notare, tuttavia, che si tratta di funzioni giurisdizionali affidate sulla base di un incarico a termine rinnovabile e che la decisione circa il rinnovo all'attuale titolare rimane in capo al Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia continua invece a intervenire nella nomina delle Corti superiori.

In entrambi i casi, la scelta è effettuata dalla *Judicial Appointment Commission*, organo previsto dal *Constitutional Reform Act* [2005] del quale il *Crime and Courts Act* [2013] modifica la composizione: prima ne facevano parte 14 membri, di cui 6 giudici, 2 avvocati, 5 laici, 1 giudice onorario; ora la legge prevede che sia presieduta da un «laico» e composta da un numero di persone determinato da un regolamento adottato dal *Lord Chancellor*, d'intesa con il *Lord Chief Justice*, comprensivo di magistrati, avvocati e «laici», nel quale la componente togata non può essere maggioritaria. Allo stesso regolamento è affidato il compito di determinare anche la durata del mandato dei commissari e la possibilità di rinnovare o meno l'incarico, nonché le cause di decadenza dalla carica.

La legge modifica anche le modalità di scelta del *Lord Chief Justice*, che sarà indicato da una commissione di cinque membri presieduta da un membro «laico» della *Judicial Appointments Commission*, il quale è chiamato a completare la composizione della commissione scegliendo altri tre membri, mentre il quinto sarà nominato dal *Lord Chief Justice* in carica.

Anche nel sistema dei *Tribunals*, i componenti delle varie sezioni specializzate (*chambers*) non verranno più nominati dal *Lord Chancellor*, ma dal *Senior President* (posto a capo del sistema

di giustizia amministrativa) e potranno essere rimossi solo d'intesa tra questi e il Ministro della giustizia e solo per le cause indicate dalla legge (per esempio negligenza o gravi inadempimenti).

La designazione è comunque sempre effettuata dalla *Judicial Appointment Commission* e, se si considera che la *Judicial Appointment Commission* designa anche il *Senior President* dei *Tribunals*, scegliendolo tra i giudici di Corte d'appello, con questa riforma essa diviene in sostanza il titolare effettivo del potere di nomina dei componenti degli organi del contenzioso amministrativo.

5. Le misure per incentivare la «diversity» nella magistratura.

Oltre a consolidare l'indipendenza delle Corti e dei *Tribunals* dal governo, l'altro obiettivo perseguito dal *Crime and Courts Act* [2013] consiste nell'accentuare il pluralismo («diversity») – di genere, ma non solo – all'interno degli organi giudiziari, sul presupposto che sia necessario rendere il corpo dei giudici simile a quello della società in cui sono chiamati a operare. In effetti, com'è stato osservato, nella magistratura inglese la maggior parte dei giudici sono uomini, bianchi, di ceto abbiente e laureati nelle Università di Oxford o Cambridge.²⁸

L'obiettivo viene perseguito principalmente mediante due strumenti. Il primo è disporre che, a parità di merito dei candidati, la commissione potrà scegliere quello la cui designazione accentuerà il pluralismo all'interno della Corte che andrà a comporre.

Il secondo è consentire l'assunzione d'incarichi giudiziari con rapporto di lavoro «part-time», precisando che il numero dei componenti dei vari organi giudicanti (chiamato «*equivalent number*») deve essere calcolato secondo criteri che tengano conto sia dei giudici «full-time», sia delle frazioni orarie lavorate dai giudici «part-time».

L'applicazione delle nuove norme potrebbe modificare anche la composizione della *Supreme Court*. Per questo invece di prevedere che questa sia formata da 12 giudici, il *Constitutional Reform Act* [2005], come modificato dal *Crime and Courts Act* [2013], dispone ora che essa è composta dalle persone selezionate come giudici e che comunque non è possibile superare l'«*equivalent number*» di 12 giudici «full-time» (per esempio potrà essere composta da 10 giudici «full-time» e da 4 giudici «part-time»).

²⁸ G. CARVALE, *Giustizia e politica*, p. 294.

Osservazioni conclusive.

Come è stato osservato dalla dottrina inglese, a partire dagli ultimi anni del secolo scorso una serie di riforme legislative e di orientamenti giurisprudenziali ha profondamente modificato la Costituzione del Regno Unito.²⁹

Basti pensare al principio della sovranità parlamentare – in virtù del quale ogni legge è sempre liberamente modificabile dal Parlamento³⁰ – che da tempo non ha più una portata assoluta, come messo in luce dagli stessi giudici della *House of Lords*.³¹

Questa regola, da secoli alla base della costituzione britannica, è stata incisa soprattutto dai vincoli derivanti dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea e dall'approvazione dello *Human Rights Act* [1998], che ha attribuito diretta applicabilità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno.

Sotto il primo profilo, le Corti inglesi hanno accettato il dovere di disapplicare le leggi interne contrastanti con il diritto dell'Unione direttamente applicabile.³²

Sotto il secondo, la *section 4* dello *Human Rights Act* [1998] consente ai giudici, qualora sussista un contrasto tra la Convenzione europea e una legge inglese insanabile in via interpretativa, a dichiarare l'esistenza di tale contrasto, invitando il Parlamento a risolverlo.

Ora, con il percorso di riforma iniziato con il *Constitutional Reform Act* [2005], viene esplicitamente e profondamente modificata il sistema dei poteri inglese, introducendo una più netta separazione del giudiziario dagli altri poteri dello Stato e sostanzialmente eliminando una figura dalla storia secolare come quella del *Lord Chancellor*.

²⁹ N. PARPWRTH, *Constitutional*, p. 12, nonché, più diffusamente, V. BOGDANOR, *The New British Constitution*, Oxford 2009, *passim* e A. KING, *Does the United Kingdom still have a constitution?*, London 2001, *passim*.

³⁰ Sul principio di *Supremacy of Parliament* si v., tra tutti, A.V. DICEY, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale*, Bologna 2003, *passim*.

³¹ Si v. le *opinion* di Lord Steyn e di Lord Hope nel caso [2005] UKHL 56, *Jackson v. Attorney General*, rispettivamente pt. 102 e 104.

³² Si v. tra le altre la sent. Divisional Court (Queen's Bench Division), *Thoburn v. Sunderland City Council* [2002]; [1991] UKHL 603, *R. v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd (No. 2)*; si v. altresì la già citata *opinion* di Lord Hope nel caso *Jackson*, pt. 105.

Se si rammenta che le ragioni di questa riforma sono da rinvenire nell'esigenza di ottemperare agli obblighi derivanti dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea, l'osservazione che se ne ricava è che il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo spieghi effetti nei vari Stati firmatari non solo sul sistema delle fonti, ma anche sull'organizzazione interna dei poteri.

In un contesto così complesso, il sistema inglese sembra comunque riporre grande fiducia nei suoi giudici e, consapevole della intrinseca e ineliminabile «politicalità» delle loro decisioni – essi da sempre, è stato osservato, operano con modalità che mescolano tecnica giuridica e alta valutazione politica³³ – ha cercato di rafforzarne la responsabilità e la «rappresentatività», mediante il ruolo preponderante dei laici nelle commissioni incaricate della nomina dei giudici e mediante istituti volti a favorire un più ampio accesso alla magistratura.

Nonostante le recenti riforme abbiano avvicinato sotto molteplici profili il sistema inglese a quelli continentali, il modello britannico di giudice – meglio, di concepire la funzione e la figura del giudice – rimane e probabilmente rimarrà peculiare nel panorama europeo.

³³ A. TORRE, *La Corte suprema*, p. 266. In termini simili anche G. CARAVALE, *Giustizia e politica*, p. 308.